



---

## COMUNE DI BIOGGIO

<p style="text-align: center;"><b><u>ORDINANZA MUNICIPALE</u></b> <b>sulla coltivazione della canapa</b></p>
--

*del 13 maggio 2019*

### **Il Municipio di BIOGGIO**

Richiamati:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002,
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan) del 17 febbraio 2004,
- gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC,
- la RM no. 699/2019 del 13.05.2019

### **o r d i n a:**

#### **Art. 1 – Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa su tutto il territorio (comprensorio) del Comune di Bioggio.

#### **Art. 2 – Definizione**

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della "Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti" (Lcan).

#### **Art. 3 – Divieti**

La coltivazione della canapa è vietata nella zona residenziale dell'intero comprensorio comunale, così come nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive e/o ricreative (raggio di 300 metri),
- scuole, asili e pre-asili (raggio di 300 metri),
- parchi gioco (raggio di 300 metri),

- piazze (raggio di 300 metri),
- edifici pubblici (raggio di 300 metri),
- chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 metri),
- oratori, foyer, centro giovani, centro diurno anziani, ludoteca, ecc ... (raggio di 300 metri),
- istituti per anziani e portatori di handicap (raggio di 300 metri).

#### **Art. 4 – Infrazioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio, a norma dell'art. 130 del ROC (Regolamento Organico Comunale) con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l'applicazione di leggi speciali ed eventuali sanzioni supplementari emanate da Autorità superiori.

#### **Art. 5 – Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 208 LOC).


I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore**


La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservato l'art. 208 LOC.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
 Eolo Alberti



Il segretario:  
  
 Massimo Perlasca

- Pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 17.05.2019 al 15.06.2019 compreso.